

# COMUNE DI TOLFA

Provincia di Roma

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – ORIGINALE

Reg. n. <b>67</b>  Data <b>30.10.1998</b>	OGGETTO: Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche. Approvazione.
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 17,00 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge , in sessione straordinaria ed in prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI	presenti	assenti	CONSIGLIERI	presenti	assenti
1) MAZZARANI LUIGI	X		9) PIERINI ALBERTO	X	
2) TIDEI EZIO		X	10) ORCHI CASSANDRA	X	
3) LAZZERINI MICHELE	X		11) BARGIACCHI ANDREA		X
4) BATTILOCCHIO ALESSANDRO	X		12) RIVERSI CARLO	X	
5) BARTOLI EGIDIO	X		13) BIANCHI GIUSEPPE	X	
6) BOTTACCI EUGENIO		X	14) PIERANTOZZI SILVIO	X	
7) VANNICOLA MAURO	X		15) ALOISI PAOLO	X	
8) BELLONI ARMANDO	X		16) MIGNANTI GIORGIO		X

Partecipa alla seduta il Segretario Sig. Dott. Aldo Lo Giudice.

Il Presidente Sig. Pietro Lucidi , nella sua qualità di Sindaco , dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti , invita i Consiglieri comunali a discutere sull'argomento in oggetto in seduta pubblica , previa nomina dei seguenti scrutatori Sig.ri :

1) , 2) , 3)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso;

- Che l'art. 51, 2° comma, lettera a, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, abolisce dal 1.1.1999 la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo H del

decreto legislativo 15.1 1.1993 , n\_ 507;

- Che l'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 , n. 446 attribuisce la facoltà ai comuni di istituire dal 1.1.1999 un canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel rispetto dei criteri fissati al comma 2 del predetto articolo del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Ritenuto di istituire dal 1.1.1999 , in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. d canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Ravvisata quindi la necessità di provvedere all'adozione del regolamento e ritenuto di approvarlo,

Attesa la podestà regolamentare generale del Comune in materia di entrate, anche tributarie, prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto che in data 22 .10.1998 la Commissione consiliare preposta ha espresso parere favorevole in merito all'approvazione del regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche;

Acquisiti i pareri richiesti dall'art. 53 della legge 8.6.1990 n. 142;

Sentito il Segretario comunale , il quale asserisce la conformità del deliberato adottando alle disposizioni delle leggi richiamate nel provvedimento;

## DELIBERA

1) Di approvare con riferimento agli artt. 52 e 53 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 il regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche che si compone di n. 36 articoli e allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

Il presente deliberato è approvato con voti favorevoli n. 12 contrari n. 1 (Consigliere Bianchi Giuseppe) componenti presenti e votanti n. 13.

# COMUNE DI TOLFA

Provincia di Roma

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il primo numero indica la pagina dell'articolo; il secondo la pagina della relazione in cui è trattato.

Art. 1	Oggetto	3
Tit. II	TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE	
2	Distinzione di durata	4
3	Occupazione di marciapiedi	4
4	Occupazione per passi carrabili	4
5	Occupazione d'urgenza	4
Tit. II	ATTO CONCESSORIO	
6	Obbligatorietà	5
7	Contenuto	6
8	Istanza	6
9	Rilascio	7
10	Revoca	8
11	Revoca per inadempienze	9
12	Rinuncia	9
13	Subingresso	10
Tit. III	CANONE	
14	Obbligatorietà	10
15	Classificazione per vie e spazi pubblici	11
16	Altri elementi incidenti sulla tariffa	11
17	Determinazione	11
18	Tariffe	12
19	Modificazione delle tariffe	12
20	Canone per le occupazioni in atto dei pp.ss.	12
21	Occupazioni nuove per l'erogazione dei pp.ss.	13
22	Trasferimento	13

23	Superficie dei passi carrabili	14
24	Passo carrabile virtuale	14
25	impianti automatici di distribuzione	15
26	Aree destinate a parcheggio	15
27	Occupazioni abusive	15
28	Esenzione dal canone	16
29	Assorbimento di altri canoni	17
30	Modalità e termini di pagamento	17
Tit. IV	SANZIONI	
31	Occupazioni abusive	18
32	Rimozioni d'ufficio	19
Tit. V	MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE	
33	Adempimenti del funzionario responsabile	20
34	Adempimenti del concessionario	20
35	Norma transitoria	21
36	Norma finale	21

**Allegato B**

Aspetti fiscali

Esempi di applicazione della tariffa

## Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina, a partire dal 1 ° gennaio 1999, l'occupazione onerosa permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio! costituita nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione
2. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
3. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.
4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati di questo Comune , ai sensi di quanto dispone l'art. 2, comma 7, del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, non sono ricompresi nelle aree comunali.

## TITOLO I TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

### Art. 2 - Distinzione per durata

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno.
2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno.

### Art. 3 - Occupazione di marciapiedi

1. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita purché compatibile con il Regolamento edilizio e sentito il parere della Commissione Edilizia comunale. -
2. La norma del comma precedente non si applica alle occupazioni esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

### Art. 4 - Occupazione per passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Non costituiscono passi carrabili gli scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato di costruzione anteriore al 1950 o alla costruzione della strada.

### Art. 5 - Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio tributi con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.

3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria, sentito il parere degli altri uffici interessati.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione; nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

## TITOLO II

### ATTO CONCESSORIO

#### Art. 6 - Obbligatorietà

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente, di quelle in aree destinate a mercato non attrezzate e delle occupazioni temporanee nelle aree destinate a fiere non permanenti.

2. Per le occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche o nei mercati e fiere non attrezzati ovvero in occasione di festeggiamenti, la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.

3. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

## Art. 7 - Contenuto

1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al:

- termine d'inizio dell'occupazione;
- termine finale dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato;
- le modalità dell'occupazione;
- l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
- ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui al successivo articolo 18, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione;
- le modalità ed il termine di pagamento del canone;
- le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione.

2. La concessione è rilasciata:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

## Art. 8 - Istanza

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in carta legale contenente, oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente e il suo domicilio e il codice fiscale:

- a) il termine d'inizio dell'occupazione richiesta,
- b) il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;



- c) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata;
- d) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali,
- e) le modalità dell'occupazione;
- f) descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
- g) impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett. e) ed f).

#### Art. 9 - Rilascio

1. La richiesta di concessione è istruita dal Servizio "Tributi sentito il parere dell'Ufficio tecnico e dei Vigili Urbani.
2. La concessione per l'occupazione è data o negata dal Dirigente (o Responsabile) del Servizio entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'Ufficio protocollo, ovvero entro 30 giorni successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all'articolo precedente se omesse nell'istanza stessa.
3. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. Il Servizio Tributi è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.
4. La concessione per l'occupazione temporanea si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del terzo giorno precedente a quello indicato nell'istanza per l'inizio dell'occupazione stessa.

5. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto c/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

6. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

#### Art. 10 – Revoca

1. La concessione può essere revocata:

a. quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio; si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto;

b. quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lett. g) dell'articolo precedente, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata c/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;

c. allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno

della collettività. In tal caso è dovuta dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata e il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), e dal sessantesimo giorno nel caso di cui alla lett. e). Per tutte le tre fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all' art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 24 1.

#### Art. 11 - Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

2. Il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.

#### Art. 12 - Rinuncia

1 Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax al Servizio Tributi almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.

2 Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

#### Art. 13 - Subingresso

1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente, la volturazione è consentita - ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio - con l'obbligo di comunicazione al Servizio entro cinque giorni. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1 ° gennaio dell'anno successivo.

2. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma precedente e quella che, sebbene comunicata, non risponda ai requisiti di cui al comma precedente, danno luogo all'irrogazione, nei confronti dell'originario intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone annuo determinato nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di constatazione.

### TITOLO III

#### CANONE

#### Art 14 - Obbligatorietà

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 27 e quelle per passi carrabili già affrancate ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D. Las. 15 novembre 1993 n. 507.

2. Il canone per l'occupazione destinata alla realizzazione di passi carrabili non è affrancabile.

3. Per le concessioni di occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari.

#### Art. 15 - Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

- I° Categoria - zone ricomprese nei centri edificati delimitati ai sensi dell'art. 18 della legge 22.10.1971 n. 865

- II° Categoria - zone non ricomprese negli ambiti sopra delimitati .

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle quattro categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, è allegato a questo regolamento sub A quale parte integrante.

#### Art. 16 - Altri elementi incidenti sulla tariffa

1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e di quelli indicati nella lettere c) del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie esposte nell'allegato B che forma parte integrante di questo regolamento.

#### Art. 17 - Determinazione

1. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nell'art. 18 con il minimo di L. 20.000, salvo per quelle di durata non superiore ad un giorno.

#### Art. 18 - Tariffe

1. La tariffa base generale è di annuale L. 34.000 il mq. per l'occupazione permanente e di giornaliera L. 1000 per l'occupazione temporanea.
2. La tariffa per ciascuna concessione e individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella B, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.
3. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto del 20% se la durata, nell'anno, è superiore ai 14 giorni e del 50% se superiore al mese, anche se non continuativi.

#### Art. 19 - Modificazione delle tariffe

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno successivo.
2. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.

#### Art. 20 - Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi

1. In ossequio a quanto previsto nella lett. O del 2° comma dell'art. 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per le occupazioni permanenti realizzate sino al 31.12.1998 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato in relazione alle utenze del servizio pubblico alla data predetta ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per L. 1.250, con il minimo di L.1.000.000.
2. Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicati nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti in atto al 1 gennaio 1999 per l'esercizio di attività strumentale allo stesso pubblico servizio-
3. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla

base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il responsabile del Servizio Tributi provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice Istat nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

#### Art. 21 - Occupazioni nuove per l'erogazione di pubblici servizi

1. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate dal 1° gennaio 1999 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici nonché quello relativo alle occupazioni permanenti realizzate, a partire dalla data predetta, per l'esercizio di attività strumentale ai pubblici servizi, sono determinati in base alla tariffa di cui all'art. 18 con l'applicazione dei parametri contenuti nella tabella B che riconosce, alla lettera f della categoria 4 la riduzione del 50% prescritta nella lett. O del 2° comma dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

#### Art. 22 - Trasferimento

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti.

#### Art. 23 - Superficie dei passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
3. La tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune e che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di -parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

#### Art. 24 - Passo carrabile virtuale

1. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con rilascio di apposito cartello segnaletica
2. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa ordinaria, ridotta dell'80 (ottanta) per cento.



#### Art. 25 - Impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

#### Art. 26 - Aree destinate a parcheggio

1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è determinata giusta quanto previsto nell'art. 18 con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della strumentazione utilizzata.

2. L'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia offerta.

#### Art. 27 - Occupazioni abusive

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, si applica per tutto il periodo dell'abuso o per quello eccedente il concesso, la tariffa dovuta per il tipo di occupazione aumentata, a titolo di sanzione, del 120 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

2. Il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.

#### Art. 28 - Esenzione dal canone

2. Sono esenti dal canone:
  - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460;
  - b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  - c. le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
  - d. le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
  - e. le occupazioni di aree cimiteriali;
  - f. le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- g. gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h. le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi.
- i. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- j. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

#### Art. 29 - Assorbimento di altri canoni

1. Il pagamento dei canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

#### Art. 30 - Modalità e termini di pagamento

1. Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinata alla dimostrazione, prodotta anche via fax, dell'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative all'anno in corso.
2. Per le concessioni di occupazioni permanenti, il canone annuale è pagato entro il mese di gennaio mediante versamento nel conto corrente del tesoriere comunale.
3. Per le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o di mercati non ricorrenti, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rifascia ricevuta-concessione da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

## TITOLO IV

### SANZIONI

#### Art. 31 -Occupazioni abusive o irregolari

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o delle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto, oltre che al pagamento del canone dovuto in base all'art. 27, ad una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone stesso.
2. Qualora la strada o lo spazio abusivamente occupato siano nel centro storico, la sanzione pecuniaria da applicare è pari al doppio del canone.
3. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari al 150 per cento del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.
4. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica - nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombro - quella prevista nel 4° comma dell'art. 20 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 nell'ammontare di L. 235.000. Qualora il soggetto sia recidivo in tal tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato al doppio, al triplo, e così via, in relazione all'intensità della recidiva, con il massimo di L. 940.000.

5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

#### Art. 32 - Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285.
2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche, diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

TITOLO V  
MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

Art. 33 - Adempimenti del funzionario responsabile

1. Il rilascio della concessione ed il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati ad un funzionario designato dal Comune al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.

2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

1. registro in cui annotare, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 ed il rilascio delle relative concessioni ovvero le note di rifiuto;
2. registro in cui annotare giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
3. registro in cui sono annotate le affrancazioni già in essere dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'abrogato art. 44 comma 11 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.

4. E' in facoltà dello stesso funzionario responsabile di istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.

Art. 34 - Adempimenti del concessionario

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postati.

2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

#### Art. 35 - Norma transitoria

1. Le concessioni di occupazione in essere alla data del 1 ° gennaio 1999 che non siano in contrasto con le norme di questo regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare o mediante pagamento del canone entro il 31 gennaio 1999 con in^vio della copia della quietanza al Servizio Tributi anche mediante fax.

2. Le concessioni in essere alla stessa data del 1 gennaio 1999 che siano in contrasto con le norme regolamentari sono revocate con determinazione motivata da notificare all'intestatario entro il 20 gennaio 1999.

#### Art. 36 - Norme finali

1. Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio comunale, sarà ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1999.

2. L'adozione di questo regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto nel precedente art. 34, è resa nota mediante avviso nei quotidiani a pagina locale e con affissione di manifesti.

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANON

1) Categorie di importanza delle strade, aree e spazi (ved. allegato A)

Zone di I° Categoria	coefficiente 1,00
Zone di IV Categoria	coefficiente 0,50

2) Valore economico della disponibilità dell'area:

a - Aree di parcheggio limitate ad ore _____	3,00
b - Strade, vie e piazze di particolare valore economico (individuate con apposito elenco) _____	1,50
e - Mercati e fiere attrezzati _____	1,00
d - Mercati e fiere non attrezzati _____	0,80
e - Residue zone del territorio comunale _____	1,00

3) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione:

a - Occupaz. con allocazione stabile di strutture e impianti fissi _____	1,20
b - Occupazioni di cui a) n. 1 determinanti sensibile riduzione della viabilità _____	1,40
c - Occupaz. senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi _____	1,00
d - Occupazioni per passi carrabili _____	0,50
e – Occupazione per passi carrabili di accesso a distributori di carburanti _____	0,30
f - Occupazioni soprastanti il suolo _____	0,20
g - Occupazioni sottostanti il suolo _____	0,10



#### 4) Natura dell'attività

a - Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi _____	1,10
b - Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee) _____	0,50
c – Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazioni giochi _____	0,20
d – Edilizia _____	0,60
e – Distributori di carburanti _____	0,50
f – Erogazione pubblici servizi a rete _____	0,50
g – Altri usi _____	1,00

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 67 dei 30.10.1998

ELENCO STRADE ZONA I CATEGORIA

Via del Mattatoio	Via dell'Arco
Via San Sebastiano	Via Roma
Via Braccianese Claudia	Piazza G. Marconi
Via della Concia	Via del Lavatoio
Via Bonizi	Via del Bagno
Via della Cava	Piazza dell'Olmo
Via Annibal Caro	Via del Malpasso
Via Poggio delle Piane	Piazza. G. Matteotti
Via San Francesco	Vicolo Lombardi
Via XX Settembre	Vicolo dell'Ospedale
Via A. Gramsci	Via a.m. Buttaoni
Via Alta	Vis del Barbieri
Via del Paradiso	Via e Piazza del Forno
Via del Sette	Via Bartoli
Via e Piazza Maestre Pie	Via della Rimessa
Via del Fico	Via Ripa Alta
Via della Pietrara	Vis Ripa Bassa
Via Poggio delle Croci	Via Frangipani
Piazza e Via Sant'Antonio	Via delle Mura
Piazza a. Diaz	Via Bellostare
Piazza G. Colelli	Via della Rocca
Via del Calderaro	Via dei Torrioni
Piazza A. Bartoli	Largo XV Marzo 1799
Via del Macello	Via P.E. Borsellino
Via dei Fienili	Via G. Pierantozzi
Via Costa Bassa	Via A. Bianchi
Via Costa Alta	Via G. Di Vittorio

Piazza dei Cacciatori

Via Corta

Via delle Greppe

Via Canale

Via O. Morra

Viale d'Italia

Via Cavour

Via G. Amendola

Via Elci

Piazza V. Veneto

Via U. Fondi

Contrada Lizzera

Vicolo d'Italia

\_\_\_\_\_ Vie Frazione Santa Severa Nord \_\_\_\_\_

Piazza Donatori del Sangue

Via dei Garofani

Via G. Garibaldi

Via delle Magnolie

Via delle Orchidee

Via della Stazione

Via I. Moretti

Via Tullio Valentini

Piazza E. Padelli

Via G. Tassi

Strada Comunale di Canale

Via Mazzini

Via p. Nenni

Via P. Togliatti

Piazza Poggio delle Piane

Largo Donatori del Sangue

Via Ungheria

Via N. Sauro

## ALLEGATO A **bis** - ZONE DI II CATEGORIA

Località Pacifica

Strada Provinciale Km. 0,700 Frazione di Santa Severa Nord

Località La Scaglia

S.P. Santa Severa – Tolfa Km. 0,300

Tutte le località, le Vie e le Piazze non contemplate nell'allegato precedente.

ALLEGATO **A ter** ( Vedi Allegato **B**, punto 2, lettera b).

STRADE - VIE - PIAZZE E LOCALITA' DI PARTICOLARE VALORE ECONOMICO

Piazza V. Veneto

Largo Donatori del sangue

Piazza G. Marconi

Via Roma

Piazza G. Matteotti

Piazza A. Diaz

Via Lizzera

Via Ungheria

Viale d'Italia

# COMUNE DI TOLFA

Provincia di Roma

OGGETTO: Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche.  
Approvazione

Parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142  
Visto con parere favorevole

Il Responsabile del Servizio

Rag. Moggi Giuseppe

Parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.  
142 Visto con parere favorevole

Il Responsabile di Ragioneria

Rag. Moggi Giuseppe

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi  
dell'art. 55 comma 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Moggi Giuseppe

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
Dott. Pietro Lucidi



Il Segretario comunale  
Dott. Aldo Lo Giudice

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE,

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio comunale il 02 NOV. 2008

Il Segretario comunale  
Dott. Aldo Lo Giudice

#### ESITO CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva :  
per la decorrenza dei tentoni di cui all'art. 46, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, in data  
per l'esame favorevole del CO.RE.CO. nella seduta del 24.11.1998 – Verbale n. 91 prot. n. 2443.

Il Segretario comunale  
Dott. Aldo Lo Giudice